

**COMUNE DI**  
**POZZA DI FASSA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**



**REGOLAMENTO**  
**DEI CONTROLLI INTERNI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DD. 29/12/2016

**IN VIGORE DAL 20/01/2017**

# INDICE

## **CAPO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE**

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 - Servizio dei controlli interni

## **CAPO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Articolo 3 - Definizione

Articolo 4 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

Articolo 5 - Controllo successivo di regolarità amministrativa

## **CAPO III – CONTROLLO DI GESTIONE**

Articolo 6 - Il controllo di gestione

## **CAPO IV – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

Articolo 7 - Il controllo sugli equilibri finanziari

## **CAPO V – CONTROLLO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI**

Articolo 8 – Controllo degli organismi partecipati

## **CAPO VI – NORME FINALI**

Articolo 9 - Entrata in vigore

## CAPO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

### **Articolo 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in applicazione della Legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31 di adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 (Nuovo ordinamento dei Comuni della regione Trentino Alto Adige) e successive modificazioni alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) e ulteriori disposizioni in materia di enti locali.

### **Articolo 2**

#### **Servizio dei controlli interni**

1. Il Comune di Pozza di Fassa, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, disciplina il servizio dei controlli interni, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
2. Il servizio dei controlli interni dovrà:
  - a) verificare la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa nonché la regolarità contabile degli atti (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
  - b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);
  - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei Responsabili dei servizi (controllo sugli equilibri finanziari).
3. Data la dimensione demografica del Comune di Pozza di Fassa, non sono obbligatori i controlli di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 56-bis, comma 2 e di cui all'art. 56-quater e 56-quinques della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1.
4. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario comunale e i responsabili dei Servizi.
5. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno fra le varie attività di controllo sono svolte dal Segretario comunale nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza sulla gestione dell'ente.
6. Le suddette attività di controllo sono integrate dai controlli di competenza del Revisore dei Conti, secondo la disciplina recata dal ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige e dal Regolamento di contabilità.
7. Le attività di controllo vengono svolte in maniera integrata anche mediante l'utilizzo di un sistema informativo e di flussi documentali interni ed esterni, di banche dati, nonché di dati contabili ed extra-contabili.

## CAPO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

### Articolo 3

#### Definizione

1. Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa attraverso il controllo sugli atti amministrativi e sulle proposte di atti amministrativi.
2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
  - a) legittimità: l'immunità degli atti da vizi o cause di nullità che ne possano compromettere l'esistenza, la validità o l'efficacia;
  - b) regolarità: l'adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle disposizioni e delle regole generali che presiedono la gestione del procedimento amministrativo;
  - c) correttezza: il rispetto delle regole e dei criteri che presiedono le tecniche di redazione degli atti amministrativi.
3. Il controllo di regolarità amministrativa è esercitato sia in fase preventiva sia in fase successiva all'adozione dell'atto ed è svolto dal Responsabile di ciascun Servizio in relazione agli obiettivi assegnati, alla legittimità, alla regolarità e alla correttezza, nonché all'efficienza, della propria attività.
4. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è assicurato nella fase preventiva mediante il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e del visto di regolarità contabile sulle determinazioni di impegno di spesa assunte dai responsabili dei servizi e consiste nella verifica dell'esistenza della copertura finanziaria, della corretta imputazione a bilancio, del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto delle normative di finanza pubblica.
5. I responsabili rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

### Articolo 4

#### Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa in fase preventiva sulle proposte di deliberazioni del Consiglio e della Giunta è esercitato dal Responsabile del Servizio interessato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica o suo sostituto di cui all'art. 56 comma 1 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 con il quale il medesimo garantisce la regolarità e la correttezza della proposta di deliberazione da adottare.
2. Il controllo di regolarità contabile è esercitato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile di cui all'art. 56 sopra citato sulle proposte di deliberazione che comportino riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto sulle determinazioni di impegno di spesa assunte dai responsabili dei servizi.
3. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
4. I pareri negativi devono essere motivati.

## **Articolo 5**

### **Controllo successivo di regolarità amministrativa**

1. Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è svolto sotto la direzione e la responsabilità del Segretario comunale.
2. Gli atti sottoposti al controllo di regolarità amministrativa in fase successiva sono le determinazioni di impegno, i contratti e gli altri atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, ecc.). Il Segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
3. Il Segretario comunale definisce annualmente la percentuale di atti, variabile in rapporto alle diverse tipologie e alla loro rilevanza, da sottoporre a controllo.
4. I controlli successivi di regolarità amministrativa sono diretti a verificare:
  - a) la correttezza e regolarità dell'atto;
  - b) la correttezza e regolarità del procedimento;
  - c) la conformità dell'atto agli atti di programmazione e agli atti di indirizzo.
5. Il Segretario comunale trasmette periodicamente le risultanze del controllo ai Responsabili dei Servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore di Conti, al Sindaco e al Consiglio comunale.
6. Nel caso in cui l'atto sottoposto a controllo risulti affetto da vizi di legittimità, nonché nei casi di irregolarità gravi, il Segretario comunale procede alla tempestiva segnalazione al soggetto che ha adottato l'atto oggetto di controllo, affinché il medesimo proceda, in sede di autotutela, all'annullamento, alla convalida o alla rettifica dell'atto.
7. I risultati del controllo di regolarità amministrativa sono utilizzati anche ai fini della valutazione dei Responsabili dei Servizi.

## **CAPO III – CONTROLLO DI GESTIONE**

### **Articolo 6**

#### **Il controllo di gestione**

1. Il controllo di gestione ha per oggetto la verifica e la misurazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di tutti i Servizi del Comune, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione (feedback), il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati, fatto salvo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
2. La finalità del controllo di gestione è verificare il corretto funzionamento dei servizi, anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi concordati fra organi responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati.
3. Sono oggetto di controllo:
  - a) la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata e l'individuazione di target di risultato adeguati;
  - b) il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili e, la loro misurazione quali-quantitativa attraverso indicatori di performance;
  - c) i servizi erogati e la loro capacità di rispondere ai bisogni degli utenti finali interni ed esterni; l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Sono oggetto di controllo successivo:
  - a) la verifica dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e progetti dell'ente, la valutazione dei servizi erogati;
  - b) l'utilizzo delle risorse economiche e strumentali;
  - c) l'attività dei Responsabili dei Servizi.
5. Il controllo di gestione ha, altresì, valenza sotto il profilo organizzativo in quanto supporta il personale verso il conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione

## CAPO IV – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

### Articolo 7

#### Il controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle norme previste nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle regole di finanza pubblica, sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario dell'ente e mediante la vigilanza del Revisore dei Conti.
2. Nel controllo vengono coinvolti gli organi di governo, il Segretario comunale e i Responsabili dei Servizi, secondo le rispettive competenze e responsabilità.
3. Nell'esercizio delle funzioni, il Responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti delle norme in materia.
4. Per quanto non previsto nel presente capo si rinvia a quanto disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente.

## CAPO V – CONTROLLO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

### Articolo 8

#### Controllo degli organismi partecipati

1. Il sistema dei controlli sulle società, enti ed organismi partecipati si attua, secondo quanto previsto dalla normativa vigente [nota 1 ] ed ha il fine di evitare che, in conseguenza della relativa gestione, si producano effetti negativi sul bilancio dell'Ente locale, di verificare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità dell'attività del soggetto partecipato, nonché di assicurare il rispetto degli eventuali indirizzi allo stesso impartiti.
2. In sede di organizzazione delle modalità di controllo sulle società, Enti e organismi partecipati sono individuate specifiche responsabilità all'interno dell'Ente locale e sono previste specifiche azioni classificate in relazione all'esistenza di controllo da parte di altri Enti pubblici, al livello di partecipazione ed all'esistenza di perdite o di disequilibri patrimoniali o finanziari (registrati o potenziali) in capo al soggetto partecipato.

#### Nota 1

*Attualmente la disciplina di riferimento per i Comuni di dimensione demografica inferiore ai 15000 abitanti, riguardante le società, è l'articolo 8 comma 3 lettera e) della L.P. 27/2010 ed il protocollo d'Intesa stipulato tra la Giunta (comunale) e il Consiglio delle autonomie locali in data 20 settembre 2012. Si ricorda che il DDL collegata alla finanziaria provinciale 2017 prevede nuove disposizioni in materia di società partecipate in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.*

## **CAPO VI – NORME FINALI**

### **Articolo 9**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.
2. Nei primi cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta comunale può introdurre gradualmente le azioni previste per l'attuazione dei controlli interni.